

(N. 1931 e 1977)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 novembre 1957

*approvato, con modificazioni, in prima deliberazione, della Camera dei deputati
nella seduta del 21 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3316)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

e col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

E

d'iniziativa del Senatore STURZO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 DICEMBRE 1957

Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione.
—

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a settantacinquemila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—
Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione.
—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea Costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita quindici cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nell'amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni ».

Art. 4.

Identico.